

Numero della proposta

237

196

CAMERA DEI DEPUTATI

—•••—  
Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 11. Dicembre 1868  
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

---

Relatore

Cairoli

Approvata nella tornata del 21. Dicembre 1868

---

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(CAMBRAY-DIGNY)

nella tornata dell'11 dicembre 1868.

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio dell'anno 1869.

DISTRIBUITO ALI UFFICI

al signor... il 12 dicembre 1868

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Table with 2 columns: Uff. 1-5 and Uff. 6-9. Names listed include Crispi, Caridi, Cadolini, Finocchiaro, and others.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Crispi
Segretario Cadolini
Relatore Caridi

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 29 dicembre 1868

Approvata la Legge nella tornata del 21 dicembre 1868

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Table with 3 columns: Alle ore, del, nel. Dates range from 12 to 17 December 1868. Locations include Gabinetto and Ufficio.

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA GIUNTA

composta dei deputati

Crispi, Cairoll, Cadolini, Fianciani, Bortea, Martinelli,  
Minghetti

sal progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

*nella tornata dell'11 dicembre 1868*

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio  
dell'anno 1869.

Tornata del 19 dicembre 1868

SIGNORI! — La vostra Giunta riconobbe anzitutto i motivi che hanno determinato l'urgenza di questo progetto di legge, ammettendo pure ch'esso si presentava con tutta la evidenza di una necessità amministrativa. Ma la sollecitudine nell'adempimento del mandato non escludeva il dovere dell'esame, e di interpellare gli onorevoli ministri quando apparissero dubbi da chiarire, non potendo bastare la troppo rapida lettura dei documenti, specialmente dell'appendice che fu distribuita da pochi giorni, ed ha la maggiore importanza, perchè introduce notevoli modificazioni nel progetto di bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1869 presentato nello scorso marzo e nell'appendice dell'aprile. Osserviamo anzi che non merita censura la vostra Giunta del bilancio, se non ha ancora presentato tutte le sue relazioni, poichè già preparate quelle parti di faticoso lavoro che è assegnato a' suoi diligenti studi, doveva attendere per completarlo la nota delle variazioni che fu comunicata il 24 novembre.

Vediamo quindi anche in quest'anno inesaudite le istanze per la regolare sistemazione e votazione dei bilanci; dobbiamo anzi deplorare che l'autorizzazione della Camera per causa d'imprevisto ed involontario ritardo debba essere consentita in un modo ancor più anormale del consueto, cioè sulle basi del progetto governativo essendo ancora ignoto il lavoro della Giunta. Ma la ristrettezza del tempo ci vietava di percorrere attentamente la vasta tela delle previsioni; non ci fu possibile quindi di constatare se poggiano tutte su dati abbastanza precisi; e non abbiamo voluto insistere in quelle investigazioni che saranno fatte con più maturo esame nelle vostre prossime discussioni sull'intero bilancio. La fretta imposta all'esaminare ci obbliga ad attenerci nel riferire a quel metodo conciso che troviamo sancito dalle venti relazioni che precedettero questa sullo stesso argomento.

Era però dovere nostro accertare che la vostra autorizzazione, benchè si riferisca al bilancio del venturo anno, non era vincolata a spese maggiori, e che

non abbiano la loro ragione, così per la parte ordinaria, come per la straordinaria, nelle leggi e nelle obbligazioni precedenti.

Avvertiamo che le variazioni le più importanti stanno nel bilancio passivo delle finanze, del quale vi dà il più dettagliato esame l'accurata relazione che vi fu distribuita in questa settimana. Dichiariamo però che ogni questione di competenza del Parlamento rimane riservata così per le maggiori spese che sono da convalidare, come per qualunque proposta contenuta nel progetto di bilancio, che dovesse essere autorizzata con leggi speciali.

Su di un dubbio che ci faceva temere che non fosse preso abbastanza in considerazione il vostro ordine del giorno per la soppressione delle spese di culto, abbiamo avuto sufficienti spiegazioni dall'onorevole ministro di grazia e giustizia. Egli ci assicurò che, in omaggio alle deliberazioni della Camera, cancellò dal bilancio tutte quelle spese che dipendono da oneri assunti spontaneamente dallo Stato, sicchè la radiazione presenta già un'economia di lire 578,000; non credendo di poter togliere quelle che dipendono da obbligazioni anteriori, promette di presentare un progetto di legge per passarle ad altre amministrazioni.

Dall'onorevole ministro delle finanze fummo assicurati che alle esigenze del pubblico tesoro è provveduto per tutto l'esercizio, perchè il disavanzo di cassa che rimarrebbe in fine d'anno sarebbe più che coperto dalle somme esigibili dalle diverse Banche dello Stato. Il ministro presentò alla Giunta un prospetto approssimativo, dal quale risulterebbe che questo disavanzo, alla fine del 1869, pagato il debito pubblico, e fatta ragione di un fondo di cassa di 60 milioni, sarebbe di 20 milioni circa, somma alla quale è agevole sopperire, come abbiamo notato.

Ma, così sulla situazione del tesoro come sulla finanziaria, ha promesso di fare alla Camera la desiderata esposizione nel mese di gennaio, e, possibilmente, di presentare nello stesso giorno il rendiconto sulle operazioni di prestito per la regia cointeressata.

Richiesto dalla Giunta se non fosse possibile il ridurre a 250 milioni i Buoni del tesoro che ha facoltà di emettere, cifra che era consuetamente proposta nelle precedenti autorizzazioni di esercizio provvisorio, osservò che bisognava mantenerla quale era stata votata nello scorso anno, quando si discusse il bilancio definitivo, circolando ora quasi nella sua totalità; assicurò poi che in quella somma sono compresi i Buoni emessi per conto delle compagnie ferroviarie.

La Giunta d'accordo coll'onorevole ministro portò una lieve modificazione al primo articolo, onde apparisse più chiaro coll'indicazione precisa dell'unica tassa votata a tutto il 1868.

Ma la maggioranza della Giunta deliberò pure d'inserire nel terzo paragrafo del medesimo articolo l'inciso che riguarda il pagamento del debito pontificio. Unanimi i vostri commissari riconoscevano l'importanza della questione che ad esso si connette, ed il dovere di metterla in rilievo nella relazione; ma non lo furono nelle conclusioni. Perchè meglio si conoscano le opinioni che si pronunciarono nello svolgimento della discussione, è bene riassumerla ne' suoi diversi apprezzamenti.

L'inciso che vi è proposto è la conferma nel testo della legge di una deliberazione vostra presa nello scorso anno in occasione della richiesta autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio. Quel voto fece seguito ad una dichiarazione del presidente del Consiglio dei ministri che la Convenzione 15 settembre 1864 non essendo adempiuta in una delle sue parti principali da uno dei contraenti poteva benissimo ritenersi sospeso l'effetto della medesima. Infatti senza voler risalire alle origini di quella Convenzione lungamente discussa, ai documenti ufficiali che l'hanno preceduta, ed alle dichiarazioni successive di quanti l'hanno difesa e non lasciano dubbio sull'applicazione degli articoli, è evidente che un patto così nei rapporti del diritto privato come del diritto pubblico impegna i contraenti nella stretta reciprocità delle definitive obbligazioni. In coerenza a questo principio riconosciuto dall'onorevole presidente del Consiglio fu votato l'ordine del giorno del deputato Valerio che prendeva atto delle dichiarazioni dello stesso onorevole ministro: *essere sospeso il pagamento relativo al debito pontificio.*

Poteva essere dimenticata quella vostra deliberazione? Nessun'altra successivamente l'ha abrogata o modificata, nessun fatto variò le circostanze per le quali unanimemente si ritenevano sospesi gli effetti della convenzione, nessuna notificazione ufficiale fece conoscere aver preso l'onorevole ministro impagni opposti alle dichiarazioni sue, ed al vostro voto, ond'è che la maggioranza della Giunta si reputò obbligata a proporre la conferma, trovando a ciò un maggiore impulso nella risposta dell'onorevole ministro, che interpellato annunciò di aver ripreso di già il pagamento degli interessi.

Ma tre onorevoli membri della Giunta furono di

contrario avviso; avviso che per dovere di delicatezza vi trascriviamo colle loro stesse parole.

« La minoranza della Giunta ha stimato che non fosse questa la sede opportuna per discutere tale questione. Per conseguenza essa non ha trattato, nè intende trattare *ex professo* del merito della medesima. Invero furono accennati come temi di discussione speciale i seguenti, che l'ordine del giorno del 21 del 1862 aveva per iscopo secondo la parola dello stesso proponente *di riservare alla Camera le sue deliberazioni sul bilancio 1868 riguardo al debito pontificio*, e che per conseguenza essendo avvenuta appresso la regolare votazione dei capitoli corrispondenti nel bilancio definitivo, l'effetto e la portata di quell'ordine del giorno per tutto il corso di quell'esercizio erano venuti meno. Che la legge 27 maggio 1867, n. 3745, posteriore alla Convenzione del 15 settembre 1864, trasferendo nel bilancio del regno d'Italia certi determinati titoli del debito pontificio aveva creato nei portatori di essi titoli dei diritti, per la qual cosa la questione diveniva essenzialmente giuridica. Che la sospensione dei pagamenti non ledeva il Governo pontificio, ma tornava a detrimento di privati, siano sudditi del regno o stranieri. Che in questa questione era impegnata la fede e il credito dello Stato. E avrebbe veramente altre ragioni di convenienza; ma, come si è detto, essa non volle approfondire il merito insistendo principalmente sulla questione di ordine.

« Pareva che l'autorizzazione dell'esercizio di un bilancio provvisorio per due mesi non fosse l'occasione opportuna per trattare una questione di sì alta importanza. Certo la Camera ha diritto di pronunziarsi intorno a questa come a tutte le altre questioni che riguardano il bilancio.

« Ma su questo punto sono già state annunziate interpellanze speciali, e si può determinare sin d'ora la epoca precisa in cui saranno messe all'ordine del giorno.

« Pur senza di ciò è a notare che la relazione del bilancio passivo delle finanze è stata già presentata alla Camera, stampata e distribuita.

« Così è indubitabile che la Camera troverebbe ivi la sede più conveniente alla sua discussione, assai prima che siano scorsi i due mesi dell'esercizio provvisorio. Nè il rimettere questa materia ad altro prossimo tempo, pregiudica la questione in senso veruno. Già la minoranza ammetteva che il silenzio presente non dovesse interpretarsi nè in senso favorevole, nè in senso contrario all'argomento. Si aggiunge poi in via

di fatto che i protocolli determinanti le parti del debito pontificio trasferito all'Italia sono già chiusi, nè in questi due mesi vi è assejmo alcuno da fare per pagamento di rendite.

« La minoranza faceva anche notare come nella prima seduta della Giunta fosse stata eliminata la questione politica generale, la quale per questa via veniva necessariamente a risollevarsi.

« Finalmente riconfermava il suo concetto coll'autorità della Camera stessa riunita in Comitato privato, dove nessuna mozione di tal genere era stata recata in mezzo, e il mandato era stato di semplice e incondizionata approvazione. Per tutti questi motivi che parevano ad essa, non pur concludenti, ma esuberanti, la minoranza opinava di differire ad altro tempo la trattazione dell'argomento. Poi, per dare a ciò forma più precisa, in via di conciliazione, proponeva un ordine del giorno nel quale la Camera invitava il Ministero a non prendere ulteriori impegni pel pagamento del debito pontificio, e riservandosi di trattare questa questione entro il mese di febbraio, passava alla discussione degli articoli.

« Ma questa proposta non avendo ottenuto che tre voti sopra sette, la minoranza ha desiderato che nella relazione fossero spiegati i suoi pensieri e i suoi intendimenti. »

Le obiezioni che abbiamo letteralmente trascritte non influirono sulla maggioranza della Giunta, perchè replicava che la votazione del bilancio definitivo 1868 non toglie l'effetto dell'ordine del giorno, è anzi perfettamente conforme a quella deliberazione la quale lasciando al Governo le ampie facoltà di trattare, non gli negava tuttavia quella di pagare quando le trattative avessero raggiunto lo scopo. Ma la somma doveva intendersi stanziata in bilancio per il pagamento condizionato al mutare di quelle circostanze in forza delle quali lo stesso onorevole ministro, riteneva sospesa la convenzione.

Osservò poi che pur volendo considerare la questione sotto l'aspetto giuridico, non si poteva ammettere che la convenzione 27 maggio 1867 fra l'Italia e la Francia pel riparto del debito pontificio dovesse essere tutto a carico della prima. Essa non era che l'appendice alla convenzione del 1864, e veniva conchiusa come il corrispettivo di quella adempiuta condizione che ora è violata. Il valore giuridico di un patto non può essere frazionato, nè se ne può chiedere l'esecuzione contro uno soltanto dei contraenti. I diritti poi dei portatori di titoli, non si possono ritenere minima-

mento lei in quanto che nessuna legge potrebbe obbligare il creditore ad accettare la sostituzione del debitore, quando il primo non vi abbia esplicitamente acconsentito. I creditori quindi del Governo pontificio possono sempre farsi pagare da esso come ci consta del resto essere già avvenuto in molti casi. E conviene dire che tali ipotetiche pretese di codesti creditori non si debbano considerare avvalorate da gran forza giuridica, se lo stesso onorevole presidente del Consiglio nell'accettare l'ordine del giorno della Camera più volte menzionato le passava intieramente sotto silenzio come non fossero meritevoli di seria considerazione. Ma poichè la minoranza è sicura che nei due mesi ai quali è limitata l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio non v'è assegno alcuno da fare per pagamento di rendita non può temere che il proposto inciso porti offesa al diritto dei terzi, o turbamento al credito dello Stato.

Sulla questione d'ordine riguardo alla quale la minoranza insistette specialmente, osservò la maggioranza della Giunta che se fu sede opportuna al voto della Camera la discussione sul richiesto esercizio provvisorio del bilancio 1868, lo è tanto più oggi alla conferma, perchè identica l'occasione nella quale fu dato, non mutate le cause che lo hanno determinato, certa la prova che non fu preso in considerazione. Che se in occasione di una domanda di esercizio provvisorio del bilancio non conviene sollevare questioni sulle quali la Camera non si è pronunciata, — non si può tacere però di quelle che sono decise da un suo voto. Il rinvio quindi della discussione avrebbe espresso un dubbio che non è nell'animo della maggioranza, e — per suo avviso — avrebbe pregiudicata la questione. Gli sembra invece dovere presentarla nei termini precisi nei quali era già stata risolta.

Rispose poi che se è vero che nella prima seduta la Giunta riconobbe il carattere puramente amministrativo del progetto di legge ed escluse la questione po-

litica generale perchè mancherebbe il tempo al suo ampio svolgimento, fu però anche unanime nel decidere di esaminare la richiesta autorizzazione in ordine ai bilanci, era quindi preparata ad affrontare le questioni parziali che si trovassero per caso collegate alle cifre, quando esse presentano il dubbio o la prova di un voto inadempito.

Si ritenne in massima che il nuovo regolamento non altera il mandato delle Giunte, osservò anzi che gli stessi onorevoli membri della minoranza non si ritennero obbligati alla *semplice ed incondizionata approvazione del bilancio*, poichè decisero — e certamente non per una vana apparenza — di esaminare le questioni attinenti al medesimo, — di chiamare i Ministri per sciogliere parecchi dubbi, — e di presentare un'ordine del giorno che invitava il Governo a non prendere ulteriori impegni sul pagamento del debito pontificio. — Ciò prova che in confronto alla *questione d'ordine* ed anche agli altri argomenti consideravano maggior danno il silenzio: gravissima responsabilità infatti quando può apparire la ratifica di atti che solo la Camera — arbitro supremo — deve giudicare.

Per tutte queste considerazioni credette la maggioranza d'insistere nella proposta che il Governo accettò lo scorso anno, nella stessa occasione e per identico motivo, cioè nella seduta del 21 dicembre.

Conclude la Giunta coll'esprimere la speranza che cessi una volta questa irregolarità di provvisori esercizi del bilancio. L'autorizzazione, non v'ha dubbio, è ora reclamata dall'interesse della pubblica amministrazione. Ma non giovano al prestigio del governo parlamentare queste ripetute eccezioni alla più sicura delle sue garanzie; perchè i nemici della libertà potrebbero indicarle non come difetto transitorio, ma quasi vizio organico del sistema.

CAIROLI, relatore.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Sino a tutto febbraio 1869 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, comprese quelle che furono sancite solo a tutto l'anno 1868 per tutte le provincie del regno e che non furono modificate o sostituite da leggi successive, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti.

Esso è pure autorizzato a far pagare le spese ordinarie dello Stato e le spese straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi e da obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto di bilancio 1869 rettificato, presentato al Parlamento, e contenendosi, in quanto riguarda le spese, nella misura ivi stabilita.

Art. 2.

È continuata al ministro delle finanze la facoltà di emettere Buoni del tesoro secondo le norme in vigore.

La somma dei Buoni del tesoro in circolazione non potrà eccedere i trecento milioni (lire 300,000,000) di lire.

PROGETTO DELLA GIUNTA

5

Art. 1.

Sino a tutto febbraio 1869 il Governo del re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti.

È prorogata per lo stesso termine la legge sulla ritenuta degli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni del 18 dicembre 1864, numero 2034.

Esso è pure autorizzato a far pagare le spese ordinarie dello Stato e le spese straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi e da obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto di bilancio 1869 rettificato, presentato al Parlamento, e contenendosi, in quanto riguarda le spese, nella misura ivi stabilita.

~~È sospeso intanto il pagamento del debito pontificio.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

del approvato nella seduta del 21. Dicembre 1864.

*R. P. del 21*

149  
D<sup>o</sup> 137. A

Presentata all'adunata 19. Dic<sup>re</sup> 1868.

Crispi

Ciroti

Cadolini

Pianigiani

Bertea

Martinelli

Minghetti



Le fu comunicato il 26 Novembre. 2

Vediamo quindi anche in quest'anno insarsi  
At le istanze per la regolare sistemazione e costi-  
gione dei bilanci; dobbiamo anzi deplorare che l'au-  
torizzazione della Camera per causa d'improvvedute  
ed involontario ritardo della stessa consentita in  
un modo ancor più abusivato del consueto, in  
sulle basi del progetto governativo essendo ancor  
in vigore del lavoro della commissione. Ma la  
ristrettezza del tempo ci vietava di prendere altre

partenza e la vasta tela delle previsioni; <sup>ott</sup> ~~che~~ ~~non~~  
non si potè quindi di constatare, e  
sede programmo tutte le date all'istesso precisi;  
non ~~si~~ ~~potrebbero~~ ~~volere~~ ~~investire~~ ~~su~~ ~~alcune~~ ~~particole~~  
che saranno <sup>fatte</sup> ~~recitati~~ con più verità e come nel

le vostre prossime discussioni sull'intero bi-  
lancio - ~~come~~ La fretta imposta all'esami-  
nare ci obbliga ad attenerci nel riferire  
a quel modo stesso che trascorriamo  
sotto della vostra relazione che precedettero  
questo tutto stesso argomento.

riduzione il vostro ordine del giorno per  
l'insufficienza delle spese di culto; abbia-  
mo anche sufficienti spiegazioni dall'On.  
Ministro di Grazia e Giustizia. Egli ci  
assicura che in omaggio alle deliberazioni  
della Camera cancellò dal bilancio tutte

25

obbligazioni precedenti. <sup>115</sup> Si era più ancora d'ogni  
altro solidarietà, e si fa ampia fede per  
e coningom utlagima del bafano  
e si distribuito in  
1. Era più dove nostro accertare da la  
vostri autorizzazione benti <sup>si riferisce al</sup>  
delano del venturo anno non era simulata  
e spese maggiori, e da non abbiano la  
loro ragione così per la parte ordinaria  
ma per la straordinaria nelle leggi e nelle

obbligazioni precedenti. <sup>116</sup> Di cui più ancora d'ogni  
altro sussidiarmente vi fu sempre fede, la ripartita  
e corrispondenza relativa del bilancio passato che  
vi fu distribuita in questa settimana. Per  
questo acciò esaminate del progetto governativo  
travate che necessarij appunto (mi direte alle  
gole ~~de~~ <sup>de</sup> ~~opere~~ <sup>alla</sup> ~~retrospensione~~ <sup>portata</sup> dalla  
Nota del 26 novembre nell'appendice del  
giornale, che sulla ~~colonna~~ <sup>colonna</sup> ~~un~~ <sup>un</sup> ~~capitolo~~ <sup>capitolo</sup> ~~un~~ <sup>un</sup>  
spese, giustificata pure da quella relativa alla  
liquidazione dell'Asse ecclesiastico. <sup>Omnino</sup> ~~Trascurato~~  
non più che ~~la~~ ~~retrospensione~~ <sup>la</sup> ~~retrospensione~~ <sup>retrospensione</sup> ~~che~~ ~~si~~ ~~proponesse~~  
proposta, non è pregiudicato il vostro voto  
sulle maggiori spese (che ammontano a 16  
milioni) per i debiti emanati nel per-  
iodo antecedente, e neanche anche dell'uo-  
lto ~~retrospensione~~ <sup>liquidazione</sup> -

Se di un dubbio che si facesse ten-  
ere se non fosse presso abbastanza, in con-  
siderazione il vostro ordine del giorno per  
la soppressione delle spese di culto, abbia-  
mo avuto l'ufficiente spiegazione dall'On.  
Ministro di Grazia e Giustizia. Egli ci  
assicurò che in omaggio alle deliberazioni  
della Camera concetta dal bilancio tutte

(1) Avvertiamo che le variazioni le più  
importanti stanno nel bilancio passivo  
delle finanze, del quale si dà più o  
meno ~~una~~ <sup>una</sup> ~~idea~~ <sup>idea</sup> ~~effettiva~~ <sup>effettiva</sup> ~~della~~ <sup>della</sup>  
~~relazione~~ <sup>relazione</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~può~~ <sup>può</sup> ~~trarre~~ <sup>trarre</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~questa~~ <sup>questa</sup>  
relazione che si può distribuire in que-  
sta maniera - Dichiariamo però  
che ogni questione di competenza  
del Parlamento rimane riservata  
così per le maggiori spese che  
da convalidare, come per qualun-  
que proposta contraria al pro-  
getto di bilancio, che deve  
essere autorizzata con leggi  
speciali.

4

quelli che dipendono da ordini assunti  
spontaneamente dallo Stato, sicché la suddivisione  
è stata già un'economia di mezzo milione; non  
potrebbe togliere (con contratto di prima) quella  
che dipende da obbligazioni anteriori, presentando  
un progetto di legge per passarle all'amministrazione  
generale del culto.

(17) Dall'ora e l'Amministrazione delle Finanze abbia  
mo veduto la più positiva assicurazione sulla  
sicurezza del pubblico tesoro, per far il risarcimen-  
to di 20 milioni che si versano al tesoro  
nel 1869 sarà coperto dalle ridotte sulla  
così sulla situazione del tesoro come sulla  
frangibilità <sup>ha promesso di fare</sup> alla Camera la desidera  
ta espansione nel mese di Gennaio, - ha prela-  
to di presentarsi nello stesso giorno  
il rendiconto sulle operazioni di prestito  
per la Regia reintegrata ~~l'operazione~~ <sup>completata</sup>,  
richieste dalla Commissione se non fosse  
possibile il ridurre a 250 milioni i buoni del  
1869 che ha facoltà di emettere, sopra che  
sia costantemente proposta nelle precedenti an-  
teproposte, <sup>di cui si è provveduto</sup> asservire che bisognava mettere  
nella come era stata votata nella scorsa as-  
sione circolando ora quasi nella sua totalità;  
assumendo poi che in quella somma sono com-  
presi i buoni emessi per conto della Compagnia

264

(11) Dall' on. e ministro delle Finanze  
Ammesso a sicurezza che alle esigenze  
del pubblico servizio si provveda  
to per tutto l'esercizio, per cui  
il disavanzo di cassa che rimar-  
rebbe in fin d'anno sarebbe più  
che coperto dalle somme che  
già dalle diverse banche del  
paese. Dobbiamo offrendo  
presenti alla commission un progetto  
approssimativo del quale risulterebbe  
che per il disavanzo alla fine del  
1869, pagato il debito pubblico e  
fatta ragione di un fondo di copri-  
ra di 60 milioni, sarebbe avo-  
di 20 milioni circa, mentre alla  
guale è a parte sopra il corso  
abbiamo notato.







loro nei rapporti del diritto privato come  
del diritto pubblico impegnano i contraenti  
nella stretta reciprocità delle defici-  
te obbligazioni. In conseguenza a questo  
principio riconosciuto dall'On. Pres.  
Presidente del Consiglio fu emanato  
l'ordine del governo del Dep. Valerio:  
che prendeva atto delle  
dichiarazioni: della stessa on.  
ministero: che non espresso il  
pagamento relativo al debito per  
fratello



21  
8  
obbligato a proporcionar la conforma, <sup>8</sup> ~~non~~  
so a <sup>che</sup> ~~questo~~ ~~giudice~~ con maggiore impulso  
nella risposta dell' on.<sup>te</sup> Ministro, che  
interpellato rispose di aver ripreso  
di già et pagamento degli interessi:  
Ma tre onorabili membri della  
Commissione furono di contraria  
avviso; che per ordine di Idiotezza,  
si trascurarono colle loro istituzioni  
finali -

19

9

che minore della Commissione  
ha ritenuto che non fosse questa la  
sola opportunità per discutere tale  
questione. Per conseguenza, che non  
ha trattato né inteso di trattare  
e proprio del merito della medesima.  
Invece furono occupati come temi  
di discussione speciale i seguenti  
che l'ordine del giorno del 21. del  
1867. aveva per oggetto secondo la  
forma della stessa proposta  
di riforma della Commissione la sua  
distinzione col Bilancio 1868  
riguardo al debito pubblico; e  
che per conseguenza erano avvenute  
appreso la riforma istituita

dei Capitoli corrispondenti nel  
 l'ultimo definitivo, l'effetto  
 e la portata di quelli ordine  
 del giorno per tutto il corso  
 di quell'esercizio erano identici.  
 che la legge 27. Maggio

1867 n. 3745. l'art. 1.º della  
 Convenzione del 15. Febbre 1864  
 trascritta nel Archivio del Regno  
 di Roma sotto il numero 1044  
 del detto Pontificio aveva  
 avuto per oggetto di altri titoli  
 dei diritti, per la quale cosa  
 la questione divenne essere  
 realmente giuridica, che la  
 soluzione dei pagamenti non

vedere il governo giustificato ma tornare  
 a delimitare il proprio campo e quello del  
 Regno e stranieri. Che la giunta questione  
 un ingegnere e poi il credito delle  
 Stato. E avrebbe alle volte altre ragioni  
 di convenienza; ma come ho detto  
 che non volle approfittare il merito  
 individuali principalmente delle questioni  
 di ordine.

Parlo del' interruzione del' opera  
 ago di un lavoro provvisorio per  
 me nel, non fare l'assunzione  
 opportuna per trattare una questione  
 di alta importanza. Certo la  
 Camera ha detto di ~~procedere~~  
 intorno a questa come a tutte

le altre questioni che riguardano  
 il Parlamento, ma su questa questione  
 sono già state annunciate ~~due~~ integre  
 Commissioni speciali, e si può intervenire  
 sia di ora l'opera di cui è cui  
<sup>branno</sup> farsi parte all'ordine del giorno.  
 un sup. di cui è a natura che la  
 religione del bilancio possono delle  
 finanze <sup>è</sup> stata già <sup>presentata</sup>  
 alla Camera, <sup>stipulata</sup> e distribuita.  
 Col <sup>è</sup> indubitabile che la Camera  
 troverebbe con la parte più con;  
 veniente alla sua discussione affar.  
 prima che fosse <sup>scorso</sup> <sup>il</sup> <sup>due</sup> <sup>mesi</sup>  
 dell'ufficio provvisorio: <sup>per</sup> <sup>il</sup>  
 rimettere questa materia ad altro

prossimo tempo, pregiudice la questione  
 in base comune. Già la minoranza  
 ammetterebbe che il f. lungo presenta  
 non poche irregolarità, ma in  
 solo favorevole, e in parte contrario  
 all'argomento. Si aggiunge  
 in via di fatto ~~l'indagine~~ ~~che~~ ~~il~~ ~~giudice~~ ~~per~~ ~~la~~

~~giudice per la~~  
 stato della intenzione. La parte  
 del debito pontificio trasferito che  
 abbia una via ~~che~~, e in questi  
 due mesi, e a mezzo almeno  
 di far ~~per~~ pagamento di  
 rendite.

La minoranza forse anche notava  
 come nella prima seduta della  
 giunta fosse stata eliminata la questione

14

pubblica generale, la quale per questo  
non veniva necessariamente a diff.  
lar. Invece, finalmente riconoscendo  
il suo concetto ed i sentimenti della  
Com. (che riveste in esecuto  
privato, non riprende ragione di  
nel senso in che volute in  
vece, e il mandato con tutto  
di legge e i suoi sentimenti  
approvati. Per tutti questi  
motivi che possono ed esse  
non per conduttore ma esse  
bravate la minoranza opera  
di offrire <sup>altri tempi</sup> ~~altri tempi~~  
~~la pubblica generale della legge~~  
la pubblica della argomenta. Poi  
che non si è fatto più quieto e

in via di investigazione proponendo  
 un ordine del giorno nel quale  
 la Camera invitava il ministero  
 a non prendere ulteriori impegni  
 sul pagamento del debito pubblico  
 di rivedere il trattato di pace  
 verificando anche il modo di far  
 cessare la questione degli arabi.  
 con questa proposta si era  
 offerta che fu votata con  
 la minoranza ha condotto alla  
~~formazione di un governo~~  
~~che ha condotto alla~~  
 formazione di un governo  
 di un intendimento.

Nella replica alla supplica della Commissione accademica  
tenuta di appoggiare i propri argomenti alle stime e  
ogni di concetto. Tuttavia non ultimo quello della  
opportunita' di un...

16

...che la votazione del bilancio definitivo 1868 non  
ha avuto effetto in ordine al giorno 21 del  
mese di maggio perfettamente conforme alla  
dichiarazione, la quale habbiamo al governo le  
piu' facolta' di trattare, non gli <sup>risparmi</sup> quella  
di pagare quando le trattative avessero raggiunto  
tal scopo. Ma la somma doveva intendersi  
stanziate in bilancio per il pagamento condizionale  
al verificarsi di quelle circostanze in forza delle  
quali lo stesso On. Ministro <sup>potrebbe</sup> sospendere  
la consegna...

~~...il calcolo della quantita' di...~~  
~~...che <sup>potrebbe</sup> essere...~~  
...che la Convenzione 27 Maggio 1864  
fra l'Italia e la Tunisia per il riparto del  
distretto partigiano, dovete essere <sup>il corrispettivo</sup>  
...a carico della prima, e sia un  
... all'appendice alla Convenzione 1864,

e senza scindere con il consiglio di quell  
adempimento indagine de' successi de' suoi  
creditori di violata. ~~Il Consiglio di~~  
~~placato del diritto~~ ~~che~~ ~~de~~ ~~quell~~ ~~o~~ ~~ba~~  
desidero che per il valore giuridico di un  
punto non potessero proporsi, ma <sup>si ne può anche</sup> ~~non~~  
comunque entro uno soltanto dei <sup>contorni</sup>  
te <sup>di</sup> ~~di~~ ~~diritti~~ ~~pa.~~ ~~dei~~ ~~portatori~~ ~~di~~ ~~totali~~  
non si possono ottenere necessariamente lesi in  
quanto che nessuna legge potrebbe obbligarle  
a credere ad accettare la <sup>istituzione</sup> ~~di~~  
debitore, quando il primo non vi abbia esplicitamente  
consentito. <sup>Ad</sup> ~~creditori~~ <sup>quindi</sup> ~~del~~  
quindi portificio possono sempre farsi per  
quale da esso come si consta dal resto  
sarebbe avvenuto in molti casi. E conviene  
dire che tali ipotetiche pretese d'interessi  
d'ora non dovrebbero considerarsi avvalorate  
da gran parte giuridica, se lo stesso  
On. Presidente del Consiglio nell'attuale  
dine del giorno sulla camera più volte  
menzionata ~~de~~ ~~passava~~ ~~in~~ ~~terminato~~ ~~sol~~  
silenzio come non fossero mai esistite, e  
vult ~~di~~ ~~senza~~ ~~condizionare~~. Ma <sup>per</sup> ~~per~~ ~~che~~ ~~gi~~  
secolari membri della <sup>commissione</sup> ~~commissione~~

che nei due mesi

di quali è limitata l'autorizzazione dell'esercizio  
provvisorio non è assoggettato alcuno di fare per se  
quanti di rendite non <sup>può</sup> passare tema che il pro  
posto costo te potrebbe essere al diritto del  
traj o turbamento al credito dello Stato

17  
Sulla questione d'ordine nella quale  
unistesso specialmente ora - C. Minguzzi  
maggiore della commissione che ne ha sede  
partecipa al voto della Camera <sup>ad</sup> <sup>il</sup> <sup>diritto</sup> <sup>di</sup> <sup>discussione</sup>  
sul richiesto esercizio provvisorio del bilancio  
1858, lo è tanto più oggi alla conferma  
per sé identica l'occasione del quale fu  
dato, non mutata la causa che lo ha  
determinato, certa la prova che non fu  
presa in considerazione che si in occasione  
di una domanda di esercizio provvisorio  
del bilancio non conviene sollevare questioni  
nelle quali l'opinione non si è pronunciata  
e non si può tacere più di quelle che  
sono decise da un suo voto. Il servizio ques-  
ti della discussione avrebbe espresso un  
dubbio che non è nell'animo della maggior  
parte, e - per suo avviso - avrebbe  
ne. Gli <sup>non</sup> <sup>sembra</sup> <sup>dovere</sup> <sup>presentarla</sup> <sup>nel</sup> <sup>foram-</sup>  
precisi, nei quali era già stato risolto

Risponde poi che se è vero con una pro-  
va seduta la commissione riconobbe il carac-  
tere pienamente amministrativo del progetto di leg-  
ge, ed esclude la questione politica generale per  
mancherebbe ~~anche~~ il tempo al suo ampio trat-  
tamento, fu però unanime nel decidere  
di esaminare la richiesta autorizzativa in ordine a  
bilancio, era quindi preparata ad affrontare le  
questioni parziali che si trovassero per caso in-  
gate alla espe, quando esse presentano il dub-  
bio o la prova di un voto inadempiuto.

Non ammette la maggioranza della commissione  
ne il voto di un mandato imperativo,  
osserva anzi che gli stessi onorevoli mem-  
bri della minoranza non si ritengono obbli-  
gati alla semplice ed incondizionata applicazione  
del bilancio, dovute ~~decidere~~ - e certamen-  
te non per una vana apparenza - di esaminare  
le questioni attinenti al medesimo - di decise  
: Monarca per ~~disporre~~ <sup>loggere</sup> parecchi dubbj, e di  
presentare un ordine del giorno che invitava  
il ~~governo~~ <sup>governo</sup> a non prendere ulteriori impegni  
per pagamenti del debito pubblico - ciò per-  
ché in confronto alla questione d'ordine  
è anche agli altri argomenti scampiate



Progetto di legge per  
l'autorizzazione delle  
operazioni straordinarie del Bilancio  
del anno 1899

Signori!

Il progetto di Bilancio di previsione dell'Entrata e della Uscita del Regno per l'anno 1899, che ebbe l'onore di presentarsi nella tornata del 2 Marzo del seguente anno, in causa di alcuni fatti intervenuti posteriormente e più specialmente per l'adozione di alcuni provvedimenti legislativi tendenti ad aumentare le entrate, e a diminuirle le uscite dello Stato, ha dovuto subire notevoli modificazioni.

Quelle modificazioni risultano dalla nota di variazioni che vi presentai nella tornata del 24 Agosto scorso di Novembre.

Il Ministero delle finanze, che ha l'onore di essere la Vostra Commissione del Bilancio, ha ora presentato la sua relazione in due tomi, uno sostanziale, e l'altro supplementare, il primo in cui debbono essere indicati l'Entrata e il Bilancio 1899, la seconda in cui vengono presentate le operazioni straordinarie del Bilancio per l'anno 1899, e il progetto di legge per autorizzare il Governo ad esercitare provvisoriamente



N<sup>o</sup> 237

---

li: ampuroto - la pua  
in carta

Julio

**VITTORIO EMANUELE II**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

**RE D'ITALIA**

Art. 1.

Sino a tutto Febbraio 1869 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, comprese quelle che furono sancite solo a tutto l'anno 1868 per tutte le Provincie del Regno e che non furono modificate o sostituite da leggi successive, e farà entrare nel Tesoro dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti.

È pure autorizzato a far pagare le spese ordinarie dello Stato e le spese straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi e da obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto di Bilancio 1869 rettificato, presentato al Parlamento, e contenutosi, in quanto riguarda le spese, nella misura e nella stabilità.

Art. 2.

È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere Buoni del Tesoro secondo le norme in vigore.

La somma dei Buoni del Tesoro in circolazione non potrà eccedere i Trecento milioni (300,000,000) di Lire.

Dato a

di

Dicembre 1868.